

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura

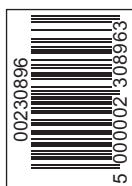
2018

7

OPERAZIONI IN VALUTA

- La conversione delle operazioni in valuta e delle gestioni estere
- Determinazione della valuta funzionale diversa dalla valuta di presentazione
- Copertura del rischio di cambio mediante strumenti finanziari non derivati
- Il bilancio in condizioni di iperinflazione
- La contabilità in valuta: effetti fiscali
- Conversione delle poste monetarie e non monetarie in valuta estera
- Tutto chiaro (o quasi) sulla fiscalità delle operazioni in valuta
- Commesse in valuta estera: la convenienza fiscale dei SAL

Mensile, Anno 9, n. 7, Luglio 2018 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 - 20142 Milano (MI) - ISSN: 2039-5566
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

TI AVVISO PRIMA.

One|FISCALE



One FISCALE ti avverte sempre.

Sugli argomenti che ti interessano, ti suggerisce, al momento giusto, la risposta corretta. Sa quali novità hai bisogno di conoscere per poter anticipare le richieste dei tuoi clienti ed essere sempre pronto, sempre un passo avanti, sempre eccellente.

Una soluzione che pensa con te e per te.

One FISCALE. La rivoluzione continua.

Bilancio

Principi contabili

La conversione delle operazioni in valuta e delle gestioni estere*di Marco Sorrentino***5**

Principi contabili internazionali

Determinazione della valuta funzionale diversa dalla valuta di presentazione*di Francesco Legrottaglie***13**

Principi contabili nazionali

Copertura del rischio di cambio mediante strumenti finanziari non derivati*di Francesco Vanacore***24**

Principi contabili

Il bilancio in condizioni di iperinflazione*di Alessandro Sura***31****Reddito d'impresa**

Valute estere

La contabilità in valuta: effetti fiscali*di Grazia Carbone***37**

Poste in valuta diverse dall'euro

Conversione delle poste monetarie e non monetarie in valuta estera*di Giulio Salvi***43**

Operazioni in valuta

Tutto chiaro (o quasi) sulla fiscalità delle operazioni in valuta*di Valeria Russo***51**

Commesse in valuta estera

Commesse in valuta estera: la convenienza fiscale dei SAL*di Giorgio Piccinini***59****BILANCIO
E REDDITO
D'IMPRESA****Editrice**Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**
Giulietta Lemmi**Direzione scientifica**
Luca Miele
Alessandro Sura**Redazione**
P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**
Ipsa**Fotocomposizione**
Integra Software Services Pvt. Ltd.**Stampa**
GECA S.r.l. via Monferrato 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 99.952**Redazione**
Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:
Ipsa Redazione
Bilancio e reddito d'impresa
Casella postale 12055 -
20120 Milano
e-mail: rivista.bilancioereddito.ipsoa@wki.it**Amministrazione**
Per informazioni su gestione
abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:
Ipsa Servizio Clienti
Casella postale 12055 -
20120 Milano
Tel. 02.82.476.1 -
Fax 02.82.476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82.476.999Informazioni commerciali
Tel. 02.82.476.794 -
Fax 02.82.476.403
e-mail: Info.commerciali@wki.it**Pubblicità:****Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioeredito

Italia - Annuale: € 225,00
Estero - Annuale: € 450,00
Prezzo copia € 26,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, III Edizione 2018.

Per approfondimenti si veda:

- Valutazione delle voci di bilancio - § 3.9.3. *Conversione delle poste denominate in valuta estera*
- Componenti positivi e negativi di reddito - § 13.19 *Operazioni in valuta; § 13.19.1. Valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera; § 13.19.2. Valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta*

Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda
www.ipsoa.it/bilancioereditodimpres

La conversione delle operazioni in valuta e delle gestioni estere

di Marco Sorrentino (*)

La disciplina internazionale e, soprattutto, il principio contabile IAS 21, dà ampia descrizione sul trattamento che il redattore di bilancio deve adottare con riferimento alle poste in valuta. In particolare, si attua una distinzione tra le modalità di rilevazione che devono essere seguite per la conversione effettuata sulle poste iscritte in bilancio in una valuta differente rispetto alla valuta funzionale e quelle che devono essere seguite per la traduzione dei bilanci provenienti dalle c.d. gestioni estere, che devono confluire nel bilancio consolidato di gruppo.

I profili generali della disciplina internazionale

I principi contabili internazionali dedicano ampio spazio alla trattazione delle poste in valuta, prevedendo un apposito principio, lo IAS 21 "Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere", così come modificato dai Regolamenti europei 2238 del 2004 e 708 del 2006.

In particolare, tale principio contabile deve essere utilizzato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) conversione, nel caso in cui l'impresa che deve redigere il bilancio ha effettuato delle operazioni in valuta estera;
- 2) traduzione, nel caso in cui serva convertire l'intero bilancio proveniente da gestioni estere nella valuta di presentazione.

Mentre la prima condizione è sicuramente più frequente nei bilanci delle società, la seconda si verifica specialmente nel caso in cui un'impresa abbia il controllo di una partecipata estera, che deve provvedere a convertire in sede di consolidamento.

Le procedure di conversione

Le imprese che hanno rapporti con Paesi che hanno valute differenti si trovano costrette a confrontarsi con la problematica insita nei rapporti di cambio, che subiscono variazioni

giornaliere. Tale problematica viene percepita sia in sede di rilevazione iniziale, che, successivamente, alla data di chiusura del bilancio; ma ancor prima, l'impresa si trova a dover scegliere la valuta di riferimento, ovvero quella valuta con cui reputa di dover redigere il bilancio.

Il processo di conversione inizia con la scelta della valuta funzionale. Lo IAS 21 dispone che le imprese, per poter redigere il bilancio, debbano convertire gli elementi espressi in valuta estera nella "valuta funzionale". Con tale termine s'intende la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'impresa opera, ovvero, ai sensi del paragrafo 9 dello stesso principio, quella in cui principalmente l'impresa genera e utilizza le disponibilità liquide. La scelta della valuta funzionale, che diviene fondamentale per la redazione del bilancio nei modi corretti, dipende, quindi, da:

- la valuta che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi;
- la valuta del Paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi;
- la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi per la fornitura di beni e servizi.

Nota:

(*) Università degli Studi di Genova

Principi contabili

Nell'ipotesi, piuttosto rara, che non vi sia evidenza su quale sia la valuta funzionale, la direzione dell'impresa deve arbitrariamente determinarla, secondo quello che è il proprio giudizio in termine di quale sia quella valuta che possa rappresentare con maggiore attendibilità gli effetti economici delle operazioni, degli eventi e delle circostanze sottostanti.

Da tutto ciò, in linea con quanto stabilito dal paragrafo 13 dello IAS 21, appare evidente come la scelta della valuta funzionale debba essere considerata definitiva, vale a dire che non può essere successivamente modificata, a meno che non vi sia un cambiamento rilevante di quanto sopra detto. In tale circostanza è onere della direzione dell'impresa darne le giuste e adeguate indicazioni nelle note al bilancio.

Definita la valuta funzionale, l'impresa deve procedere con le rilevazioni contabili, facendo distinzione tra le rilevazioni iniziali e quelle successive. Con riferimento alle rilevazioni iniziali, l'impresa deve applicare all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti, tra la valuta funzionale e la valuta estera, in vigore alla data dell'operazione. Vi è, però, la possibilità di utilizzare il tasso di cambio medio settimanale o mensile, in luogo del cambio puntuale del giorno, nei casi in cui non vi siano fluttuazioni significative. Tale procedimento non subisce distinzione in virtù delle poste sottostanti, come, invece, accade all'atto della valutazione di fine esercizio.

Le problematiche principali per l'impresa che opera con valute differenti da quella funzionale, sorgono alla data di chiusura dell'esercizio. In tale momento, infatti, si deve procedere ad una nuova conversione delle poste in valuta, prestando attenzione, però, a non confondere le poste monetarie da quelle non monetarie, in quanto disciplinate in maniera differente.

Per poter, quindi, procedere alla conversione di fine esercizio, è importante comprendere quali siano le poste monetarie. A tal fine viene in soccorso lo IAS 21, che, al paragrafo 16, definisce "La caratteristica essenziale di un elemento monetario è un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: pensioni e altri benefici per i dipendenti da pagarsi in contanti; obbligazioni da regolare in contanti; passività dei *leasing*;

inoltre, dividendi da regolare per cassa rilevati come passività. Similmente, un contratto per ricevere (o consegnare) un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o un ammontare variabile di attività in cui il *fair value* (valore equo) da ricevere (o consegnare) è pari a un numero fisso o determinabile di unità di valuta, è un elemento monetario. Viceversa, la caratteristica essenziale di un elemento non monetario è l'assenza di un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: anticipi per acquisto di beni e servizi; avviamento; attività immateriali; rimanenze; immobili, impianti e macchinari; attività consistenti nel diritto di utilizzo; e obbligazioni che devono essere regolate con la consegna di un'attività non monetaria".

Volendo riassumere, si può evincere che per lo IAS, le poste monetarie, indifferentemente dalla loro iscrizione in bilancio, sono quelle che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future più o meno prossime, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Tra queste si possono annoverare i crediti e i debiti, siano essi di natura commerciale o finanziaria, le disponibilità liquide, i ratei attivi, i ratei passivi e i titoli.

Tra le poste non monetarie, invece, possono essere iscritte le immobilizzazioni materiali, le immobilizzazioni immateriali, le partecipazioni, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e quelli passivi.

Evidenziate quali sono le poste monetarie e quali quelle non monetarie, il principio contabile internazionale pone l'attenzione sulle modalità con cui deve essere eseguita la loro conversione. In particolare, si stabilisce che:

- gli elementi monetari devono essere riconvertiti secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio;
- gli elementi non monetari devono essere valutati al cambio storico, ovvero al cambio originario, senza procedere a una nuova riconversione;
- infine, gli elementi non monetari, che secondo la disciplina dettata dagli altri principi contabili, vengono valutati al *fair value*, devono essere riconvertiti alla data di determinazione del *fair value* stesso.

Da quanto indicato precedentemente, appare evidente come la riconversione delle poste in valuta effettuata alla fine dell'esercizio, possa creare delle differenze di cambio, che vengono definite differenze da valutazione. Allo stesso modo, però, tali differenze possono sorgere in conseguenza del successivo realizzo delle poste in valuta, generando delle differenze da realizzo.

Lo IAS 21 si preoccupa di dare al redattore di bilancio alcune indicazioni su dove queste differenze debbano essere iscritte in bilancio, se in conto economico, oppure a patrimonio netto.

In particolare, viene previsto che per gli elementi monetari, sia che essi abbiano dato luogo a differenze da valutazione piuttosto che da realizzo, la differenza di cambio deve essere rilevata nel conto economico dell'esercizio in cui hanno origine.

Più complesso è, invece, il caso degli elementi non monetari. Per tali poste, infatti, si prevede un principio di correlazione. Vale a dire che nel caso in cui un elemento non monetario generi una variazione positiva o negativa e questa debba essere iscritta nel patrimonio netto dell'impresa, allora anche la relativa eventuale differenza di cambio deve essere iscritta direttamente a patrimonio netto, subendo, quindi, la medesima sorte.

Invece, nel caso in cui l'eventuale utile o perdita di un elemento non monetario debba essere iscritto a conto economico, anche la relativa differenza di cambio deve essere rilevata a conto economico. Per una sintesi della procedura di conversione si veda la Tavola 1.

Al fine di rendere più comprensibile la trattazione si riportano alcuni esempi:

1) in data 01/04/XX un'impresa contrae un credito di 1.000 \$. In tale data il tasso di cambio risulta essere di 1,10. Il credito, quindi, viene iscritto in contabilità per 909,09 (1.000/1,10).

Successivamente, alla fine dell'esercizio, il tasso di cambio diviene 1,20. Il nuovo valore del credito diviene 833,33 (1.000/1,20). L'impresa deve, quindi, iscrivere una differenza su cambi negativa a conto economico per euro 75,76 (909,09-833,33). Contabilmente si avrà:

Perdita su cambi	75,76	
Credito		75,76

2) un'impresa acquista un immobile negli U.S.A. e decide di applicare il metodo del *revaluation model*, concesso dal principio contabile IAS 16, per cui l'immobile viene valorizzato al *fair value*, ma le differenze di valore vengono iscritte a patrimonio netto.

L'acquisto viene perfezionato in 100.000 \$ e il cambio alla data di realizzazione dell'investimento risulta essere di 1,15. Successivamente, alla data di fine esercizio (coincidente con la data in cui si determina il *fair value* dell'immobile) il tasso di cambio risulta essere di 1,05. Immaginando che il *fair value* non sia modificato (sia sempre pari a 100.000 \$), l'unica oscillazione di valore è data dalla variazione del tasso di cambio. L'immobile deve, quindi, essere rivalutato per un importo pari a

Tavola 1 - Riepilogo della procedura di conversione

Prima Fase	Scelta della valuta funzionale		
Seconda Fase	Rilevazione al cambio a pronti alla data dell'operazione (o al cambio medio)		
Terza Fase	Conversione in bilancio	Poste monetarie: al cambio di chiusura	Differenze in CE
		Poste non monetarie: al cambio storico	Non danno differenze
		Poste non monetarie, valutate al <i>fair value</i>	Differenze in CE o in PN a seconda dei casi

Principi contabili

8.281,58 (95.238,10 - 86.956,52). La scrittura contabile sarà:

Immobile	8.281,58	
Riserva di rivalutazione		8.281,58

In tale ultima circostanza, si deve poi procedere con lo storno di parte della riserva a fronte dello stanziamento delle imposte differite.

Le procedure di traduzione

La procedura di traduzione, a differenza di quanto visto in precedenza, non si limita a verificare le singole voci di bilancio che hanno dato luogo all'utilizzo di una moneta differente rispetto a quella funzionale scelta dall'impresa, bensì configura il caso di una gestione estera che debba essere convertita per poter essere inclusa nel bilancio dell'entità che redige il bilancio consolidato.

Il principio contabile IAS 21, infatti, prevede che se il bilancio di una società partecipante a un gruppo è redatto in una moneta differente rispetto alla valuta funzionale, occorre tradurre la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di ogni entità del gruppo, nella moneta di presentazione della *holding*.

Tale traduzione deve essere effettuata rispettando i seguenti passaggi:

- conversione delle attività e delle passività al cambio di chiusura dell'esercizio;
- conversione dei ricavi e dei costi al cambio originario. Anche qui, è prevista la possibilità dell'utilizzo di un cambio medio settimanale o mensile, in luogo del cambio a pronti alla data di effettuazione dell'operazione, ancorché le fluttuazioni del periodo non siano significative;
- rilevazione, in un'unica posta, da iscriversi in una voce separata del patrimonio netto, di tutte le differenze di cambio che si vanno a generare.

Tali principi, però, devono essere ben ponderati, in quanto nella fase di consolidamento, oltre alle differenze sui cambi, intervengono tutte quelle procedure tipiche reggenti il bilancio consolidato descritte dall'IFRS 10. Proprio per questo motivo, lo IAS 21 dedica specifici paragrafi (paragrafi 44 e seguenti) ad alcune

ipotesi che possono verificarsi nella redazione del bilancio consolidato in presenza di una gestione estera.

Una fase piuttosto delicata riguarda l'eliminazione delle operazioni infragruppo, che non devono essere prese in considerazione nella redazione del bilancio consolidato. Per poter eseguire tali eliminazioni, tuttavia, è necessario che le attività e le passività siano prima convertite nella valuta funzionale. Lo IAS prevede che gli eventuali utili e perdite su cambi, che si dovessero generare, debbano essere rilevati a conto economico, con l'eccezione degli elementi monetari da investimento netto in gestione estera.

Un'altra fase delicata è la circostanza per la quale il bilancio della gestione estera venga redatto con riferimento ad una data differente rispetto a quello dell'entità che redige il bilancio. Per tale ipotesi, lo IAS 21 prevede che la data di conversione delle poste debba essere presa con riferimento alla data di chiusura della capogruppo che redige il bilancio consolidato. Per cui spesso si rende necessaria la redazione di un ulteriore bilancio da parte della gestione estera, avente uguale data di chiusura. Quando ciò non si verifica, l'IFRS 10 permette l'utilizzo di una data differente, a condizione che la differenza non sia superiore a tre mesi e che siano effettuate le rettifiche per gli effetti di eventuali importanti operazioni o altri eventi che si verificano tra le diverse date. In tale caso, le attività e le passività della gestione estera sono convertite al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento della gestione estera stessa.

Infine, è importante sottolineare che qualsiasi avviamento derivante dall'acquisizione di una gestione estera e qualsiasi rettifica dei valori contabili di attività o di passività, valutate al *fair value*, derivante dall'acquisizione di quella gestione estera, devono essere contabilizzati come attività e passività della gestione estera. Quindi, devono essere espressi nella valuta funzionale della gestione estera ed essere convertiti utilizzando il tasso di cambio di chiusura dell'esercizio, secondo quanto detto al paragrafo precedente.

Le differenze con i principi contabili italiani

Le poste in valuta nei bilanci italiani vengono regolate dal Codice civile. In particolare, l'art.

2425-*bis* al comma 2, detta la regola generale, secondo cui “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”. Nel corso del 2015, però, al fine di una maggiore uniformità rispetto ai principi contabili internazionali, il legislatore italiano ha modificato la normativa riguardante la valutazione di fine esercizio di tali poste. L’art. 6, comma 8, lett. h), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi contabili aventi inizio a partire dalla data del 1° gennaio 2016, ha modificato notevolmente la disciplina, con l’emanazione del nuovo principio contabile OIC 26.

Precedentemente, infatti, la normativa italiana distingueva tra gli elementi caratterizzanti l’attivo circolante e quelli catalogabili come immobilizzazioni, prevedendo per i primi l’utilizzo del tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, mentre per i secondi l’utilizzo del tasso di cambio storico.

Successivamente, in seguito alla riforma, il nuovo art. 2426 del Codice civile non fa più riferimento alla distinzione tra le immobilizzazioni e l’attivo circolante, bensì si fa riferimento alla natura delle poste sottostanti, e, in piena concordanza con i principi internazionali, si parla di poste monetarie e poste non monetarie. Anche in questo caso le prime devono essere valutate con il tasso di cambio di chiusura dell’esercizio, mentre le seconde con il tasso di cambio storico alla data di effettuazione dell’operazione.

Nonostante questo processo di uniformazione, però, tra i bilanci redatti secondo i principi contabili italiani e quelli redatti secondo la normativa internazionale, rimangono ancora due importanti differenze, cui il legislatore non ha voluto o potuto porre rimedio.

In primo luogo, per i bilanci di esercizio italiani non è prevista la possibilità di utilizzare i tassi di cambio medi, neanche se questi sono frutto di periodi non viziati da significative oscillazioni. Il principio contabile OIC 26, infatti, fa esclusivo riferimento al tasso di cambio storico del giorno in cui si è compiuta l’operazione, a nulla rilevando il tasso medio della settimana o del mese di riferimento. Fa eccezione a questo criterio la gestione delle contabilità plurimonetarie e, ovviamente, il consolidamento delle

partecipate estere che redigono il proprio bilancio in una valuta diversa da quella del gruppo. Inoltre, il legislatore italiano, non ha potuto uniformarsi completamente alla disciplina internazionale in quanto si è dovuto allineare a quanto previsto dall’art. 2423-*bis* del Codice civile. La normativa italiana, infatti, è incentrata al principio della prudenza secondo cui gli utili possono essere distribuiti solo se effettivamente realizzati. Per tale ragione è stato mantenuto l’obbligo di accantonare in una specifica riserva non distribuibile gli utili su cambi frutto di valutazione di fine esercizio, al netto delle eventuali perdite. Le società che applicano gli IAS/IFRS, invece, ai fini del Decreto legislativo n. 38 del 2015 possono distribuire liberamente tali utili.

Gli obblighi di informativa per la conversione dei saldi in valuta estera

Nelle Tavole 2 e 3 si sintetizzano gli obblighi di *disclosure* previsti rispettivamente dallo IAS 21 per le imprese IAS-adopter e dall’OIC 26, per le imprese adottanti i principi contabili italiani, con riguardo alla conversione dei saldi in valuta estera.

Principi contabili

Tavola 2 - Obblighi di informativa previsti dalla normativa internazionale

Informazioni di carattere generale	L'entità deve indicare: a) l'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dall'IFRS 9; b) le differenze di cambio nette rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulate in una componente separata di patrimonio netto e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e la fine dell'esercizio.
Moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale	Quando la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, tale fatto deve essere indicato, insieme alle informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l'utilizzo di una moneta di presentazione differente.
Cambiamento nella valuta funzionale	Quando si verifica un cambiamento nella valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio o di un'importante gestione estera, tale fatto e la motivazione del cambiamento nella valuta funzionale devono essere indicati.
Dichiarazione di compliance agli IAS/IFRS	Quando un'entità presenta il bilancio in una valuta che è differente dalla valuta funzionale, deve presentare il bilancio come conforme agli <i>International Financial Reporting Standard</i> soltanto se questi sono conformi a tutte le disposizioni di ciascun Principio applicabile e di ciascuna Interpretazione applicabile di quel Principio, incluso il metodo di conversione esposto nei paragrafi 39 e 42 dello IAS 21.
Mancata compliance agli IAS/IFRS nella conversione	Quando un'entità espone il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che è differente dalla valuta funzionale e questa scelta non è conforme a tutte le disposizioni di ciascun principio IAS/IFRS applicabile, occorre: a) identificare chiaramente l'informazione come informativa supplementare per distinguerla dalle informazioni che sono conformi agli <i>International Financial Reporting Standard</i> ; b) indicare la moneta in cui l'informativa supplementare è esposta; c) indicare la valuta funzionale dell'entità e il metodo di conversione utilizzato per determinare l'informativa supplementare.

Tavola 3 - Obblighi di informativa previsti dalla normativa italiana

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria	Con riferimento alle operazioni e partite in valuta estera, l'art. 2427, comma 1, Codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa: "1) i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro", "4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo", "6-bis) gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio", "7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi". Nel fornire le informazioni di cui al numero 7-bis dell'art. 2427, la nota integrativa indica l'ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
	L'art. 2423, comma 4, Codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".
	La nota integrativa deve, infine, fornire le informazioni relative alla movimentazione della voce AVII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" attivata a fronte di operazioni di copertura del rischio di cambio.

(segue)